

Prot. n. 4461/RP

Roma, 21 giugno 2022

Gentile Presidente, gentile Relatore,

in via preliminare ritengo di dover rappresentare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome negli ultimi anni è stata più volte chiamata a fornire il suo contributo, in termini collaborativi e propositivi, alla definizione di atti normativi, decreti, programmi, piani di sviluppo, sia in termini di pareri e proposte che tramite la partecipazione a tavoli tecnici istituiti dal Ministero competente concernenti la materia turistica. Materia caratterizzata peraltro da una forte trasversalità, in termini di competenze legislative.

Detta fattiva collaborazione e per essa il metodo partecipativo, ha, dal nostro punto di vista, prodotto ottimi risultati e consentito di concludere accordi ampiamente condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra l'altro, ed in un certo modo, deflattivi rispetto a possibili contenziosi inerenti le rispettive competenze legislative.

Si pone in rilievo che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata chiamata ad esprimere la propria unitaria posizione (parere che si allega), espressa in sede di audizione il 13 luglio 2021, su due disegni di legge assegnati all'esame Commissione 10<sup>a</sup> del Senato, inerenti la disciplina della professione di guida turistica (S 1921 e S 2087), confluiti successivamente in un testo base unificato, e si dà atto che parte delle osservazioni formulate con la richiamata nota, sono di fatto superate dal nuovo testo.

Con riferimento a quest'ultimo, a nostro parere migliorato (a riprova dell'efficacia del metodo), la Conferenza ha svolto un'ulteriore istruttoria all'esito di un apposito tavolo tecnico ristretto e avviato una interlocuzione informale con il Ministero del Turismo.

Gli esiti di tale interlocuzione hanno portato a condividere l'auspicio/necessità di intervenire, in sede emendativa, su alcune parti del testo base.

Di contro, si ritiene evidenziare la sussistenza di possibili criticità in termini di mancanza di disposizioni inerenti:

- l'ulteriore professione turistica di "accompagnatore turistico". Sarebbe infatti opportuno disciplinare anche questa professione a livello nazionale definendone requisiti di accesso e ruolo. Diversamente andrebbe considerata almeno la possibilità di valorizzazione, in termini professionali, delle pregresse abilitazioni e del bagaglio di esperienze acquisite, ammettendo questi soggetti, in ragione della pregressa abilitazione acquisita, all'esame di abilitazione a guida nazionale;

- le guide naturalistiche/ambientali (e altre figure simili) abilitate, ai sensi di specifiche norme regionali vigenti, e in particolare con riferimento alla possibilità di continuare ad espletare la suddetta attività, attesa l'individuazione delle predette attività tra quelle oggetto della professione di guida turistica. Una previsione contraria sembrerebbe porsi in contrasto con il principio del legittimo affidamento di coloro i quali hanno conseguito, in forza di disposizioni normative previgenti, seppur di origine regionale, tali abilitazioni. Sarebbe quindi opportuno integrare il disegno di legge prevedendo una specifica norma che faccia salve tali situazioni.


In ultimo si ritiene di evidenziare che permane nel testo del disegno di legge, come anche in ulteriori casi, un affievolito coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, laddove si rinvia a decreti attuativi la determinazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'esame di idoneità.

Trattasi, all'evidenza di aspetti essenziali, ad esempio: organizzazione degli esami, commissioni esaminatrici, materie di esame, modalità di svolgimento, etc., sui quali la Conferenza Stato-Regioni è "sentita", ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 1988 n. 400, quindi senza che sia necessaria un'Intesa o un Accordo.

Confido che quanto rappresentato possa essere condiviso nel prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga



Allegato: c.s.

-----  
Sen. Gian Pietro Girotto  
Presidente della  
Commissione 10<sup>a</sup>

Sen. Gianluca Castaldi  
Relatore

*Senato della Repubblica*  
R O M A

